

Ordinanza sulle epizoozie (OFE)

Modifica del

Disegno dell'08.06.2011

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 27 giugno 1995¹ sulle epizoozie è modificata come segue:

Art. 15d cpv. 1 lett. d n. 5

5. nomi sportivi o d'allevamento dell'animale, se disponibili,

Art. 15d^{bis} cpv. 5

⁵ L'Ufficio federale dell'agricoltura può concordare con organizzazioni o associazioni estere che queste possano rilasciare per la propria razza i passaporti per equide, se tengono il libro genealogico di origine della razza e riconoscono solo i passaporti da loro rilasciati. Nella convenzione vanno regolamentati gli obblighi di notifica di cui all'articolo 4d capoverso 6 dell'ordinanza BDTA del 23 novembre 2005².

Art. 15e cpv. 6 e 7

⁶ Il servizio preposto al rilascio dei passaporti di cui all'articolo 15d^{bis} deve notificare al gestore entro 30 giorni il rilascio del passaporto per equide di cui all'allegato numero 3 dell'ordinanza BDTA del 23 novembre 2005³.

⁷ Tutte le notifiche di cui agli articoli 4c e 20c, nonché all'allegato numero 3 dell'ordinanza BDTA del 23 novembre 2005⁴ vanno effettuate sul portale Agate.

II

La presente modifica entra in vigore il (1° gennaio 2012).

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline
Calmy-Rey

1 RS 916.401
2 RS 916.404
3 RS 916.404
4 RS 916.404

La cancelliera della Confederazione, Corina
Casanova